(Codice interno: 423843)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 897 del 09 luglio 2020

Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'apertura del bando della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021 del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, defininendo la dotazione finanziaria e le condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede la presentazione da parte di ogni Stato membro di programmi quinquennali di sostegno per finanziare misure specifiche per il settore vitivinicolo, mantenendo la disposizione anche per le annualità dalla 2019 alla 2023.

L'articolo 46 del predetto regolamento, riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino. Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 la Commissione europea del 15/04/2016 ha integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016, ha dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Le modalità di attuazione nazionale del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo (PNS) sono state adottate con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) n. 1411 del 03/03/2017, prevedendo l'attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e assegnando alle Regioni la predisposizione e attuazione dei relativi piani nei territori di competenza.

Deve essere considerato che il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), attualmente autorizzato dalla Commissione, ha una validità quinquennale relativamente agli esercizi finanziari 2019/2023, mentre la copertura finanziaria, definita dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014 - 2020, è prevista fino al 2020. In considerazione della discussione non ancora conclusa sul QFP 2021 - 2027, è stato necessario a livello Comunitario prevedere una riserva sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, relativamente la disponibilità di fondi a partire dal 2021. Tale riserva per le annualità 2021 - 2023 è stata formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017.

Con decreto dipartimentale n. 1355 del 05/03/2020 è stata ripartita la dotazione finanziaria nazionale tra le

Regioni e Province Autonome per l'anno 2021; con tale provvedimento è stata assegnata alla Regione del Veneto una dotazione di euro 40.377.505,84. Con riferimento alla riserva sulla disponibilità di fondi a partire dal 2021, formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017 nel decreto 1355/2020 viene puntualizzato che il riparto della dotazione finanziaria nazionale è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e che pertanto il pagamento degli aiuti per la realizzazione delle misure è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario e che conseguentemente qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la

predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

Risulta quindi per quanto descritto a proposito della copertura finanziaria del PNS, prevista attualmente fino al 2020 che dall'annualità 2020/2021 (fondi 2021), non essendo prevista la copertura finanziaria Comunitaria per l'intero quinquennio 2019/2023, di validità del PNS del settore vitivinicolo, la liquidazione dell'anticipo e del saldo avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 in poi, come previsto dal citato articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n 256 del 14 febbraio 2017.

Al fine pertanto, di rendere pienamente consapevoli della situazione finanziaria di cui sopra i potenziali beneficiari ed escludere ogni possibile loro rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale, relativamente il finanziamento del contributo ammesso, è indispensabile, che l'ammissibilità delle domande, presentate per la misura ristrutturazione riconversione per l'annualità 2020/2021, sia subordinata

. ad una presa d'atto della situazione finanziaria rappresentata dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto 1355 del 5 marzo 2020;

. ad una clausola di salvaguardia che sollevi l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017, per cui il finanziamento avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027.

Con Delibera della Giunta Regionale 724 del 09 giugno 2020 la dotazione assegnata alla Regione del Veneto è stata ridefinita nelle singole componenti attribuendo alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti l'importo di euro 10.908.993,35.

Rileva in questo contesto come la gestione dei pagamenti degli interventi finanziati, avvenga riconoscendo al beneficiario un anticipo dell'80% del contributo ammesso a finanziamento e un saldo, del restante 20%, a rendicontazione. Secondo queste modalità di gestione tecnica-agronomica e finanziaria, ogni singolo bando è interessato da almeno due dotazioni finanziarie; più precisamente quella di riferimento all'annualità di presentazione della domanda, impiegata per il pagamento dell'anticipo e le successive per il pagamento del saldo.

Va infine precisato che la somma attribuita alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il 2021 dovrà, per quanto detto precedentemente, essere in parte impiegata per il pagamento dei saldi delle domande presentate ai sensi dei bandi approvati con DGR 765/2018, stimato complessivamente in euro 3.523.382,08; quindi, la disponibilità da porre a bando risulta pari a euro 7.385.611,27.

La disponibilità finanziaria a bando per l'annualità 2021, come sopra definita pari a euro 7.385.611,27, è impiegata, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016, per il pagamento dell'anticipo pari all'80% del contributo ammissibile delle domande ammesse alla selezione sulla base dei criteri di priorità di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il provvedimento Deliberazione/CR n. 58 del 16/06/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

La Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 giugno 2020, si è espressa favorevolmente con l'integrazione nell'**Allegato A** dell'Allegato tecnico 1 - Azioni ammissibili e non ammissibili, omesso nel testo del provvedimento esaminato. Tale modifica è stata inserita nel presente provvedimento.

Viene quindi sottoposta all'approvazione, la proposta di deliberazione e dell'**Allegato A** in cui sono indicate le disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, per quanto nelle more della definizione dell'importo complessivamente a disposizione.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), in quanto organismo pagatore anche per gli aiuti alla ristrutturazione dei vigneti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Va infine ricordato che l'art. 9 del citato decreto del MIPAAFT n. 1411 del 3 marzo 2017, prevede le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari cui i produttori accedono a seguito di un'estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente (per la Regione del Veneto il Servizio fitosanitario regionale). Riguardo a ciò, c'è da evidenziare che in Veneto in questi ultimi anni non è stato adottato, dal competente Servizio fitosanitario regionale, alcun provvedimento di estirpazione obbligatoria. Tuttavia, in forma prudenziale, si ritiene nel caso si dovessero verificare eventuali necessità, di ammettere ai benefici le istanze di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria in via prioritaria, fermo restando il limite massimo previsto a vantaggio di tale priorità del 15% dei fondi assegnati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo trasmesso dal MIPAAFT alla Commissione europea in data 01/03/2018 per il quinquennio 2019/2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1355 del 5 marzo 2020 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, in corso di registrazione, relativo a "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO la DGR n. 724 del 09 giugno 2020 "Rimodulazione dello stanziamento assegnato alla Regione del Veneto per l'attuazione del Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo per la campagna 2020-2021 (anno finanziario 2021). Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013- Sezione 4 - articolo 39."

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 1/1991;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 58 del 16/06/2020;

VISTO il parere n. 546 58/CR della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 26 giugno 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, al bando annualità 2021 per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per un importo pari a euro 7.385.611,27;

3. di approvare l'**Allegato A**, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, contenente i criteri e le disposizioni applicative e procedurali per l'attuazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
4. di disporre che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento e fino al 30/08/2020 sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS - annualità 2021;
5. di stabilire che all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n. 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;
6. di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 31 del 09/11/2001, spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 897 del 09 luglio 2020

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 ARTICOLO N. 46 MISURA RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO 2019-2023. BANDO ANNUALITA' 2020

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

1.2 Obiettivi

La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.

1.3 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale nell'ambito dei bacini omogenei viticoli (All. tecnico 2).

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;

b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale.
Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;

c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;

e) non essere soggette alla sanzione di cui ai commi 5 e 6 all'articolo 10 del Decreto Ministeriale 1411 del 3 marzo 2017;

f) nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il termine ultimo di presentazione della domanda:

- non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato del contributo, ovvero
- non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo;

g) aver sottoscritto la clausola secondo cui non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Reg. di esecuzione n.256/2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda.

3. ATTIVITA' AMMESSE

3.1 Descrizione attività

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal DM n.1411 del 03/03/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Reg. delegato (UE) n.2016/1149 e di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti."

Sono ammissibili le seguenti attività:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;

b) ristrutturazione, che consiste:

   1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

   2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, (Allegato tecnico 1 "Azioni ammissibili non ammissibili" punto 2) attuate contestualmente alle attività a) e b);

d) miglioramento delle opere a difesa della sistemazione dell'impianto viticolo; azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: recupero sistemazione di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi similari) o di raccordo attuate non contestualmente alle attività a) e b);

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle attività

Le attività devono:

a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;

b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG.

   Nelle zone a DO, se il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a DO, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà ai fini della certificazione delle produzioni (escluso il Bacino viticolo n. 15). Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IG le varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio (escluso il Bacino viticolo n. 15).

   Nelle zone escluse dalla produzione dei vini a DO, le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IG.

c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;

d) avere inizio il giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l'azione di estirpo avere inizio a partire dal 30 ottobre 2020, pena l'esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;

e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO e relativamente alle varietà quanto previsto dall'Allegato A alla DGR n. 2257/2003 (modificato da ultimo con decreto n. 23 del 13 febbraio 2020) e dalle singole schede di bacino;

f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio, oggetto dell'operazione, di cui al paragrafo 3.1 – Descrizione attività, pari a quella indicata nella scheda di bacino in cui ricade l'intervento;

Non sono ammissibili

a) le seguenti attività:

- il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;

  Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

- la normale gestione dei vigneti;
- l'ordinaria manutenzione;

b) le azioni elencate al punto 3 dell'allegato tecnico 1 "Azioni ammissibili e non ammissibili".

3.3 Vincoli e durata degli impegni

a) I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo. Tale vincolo si trasferisce anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.

b) Il beneficiario è tenuto a rispettare le regole della condizionalità nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento**.**

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese specificate nell'allegato tecnico 1 e relative alle attività di cui al punto 3.1.

Per il calcolo dell'importo delle relative spese il beneficiario deve utilizzare il "Prezzario regionale del settore viticolo" approvato con DGR n. 737/2017 pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/contributi-aziende-vitivinicole e, limitatamente alle azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri e/o muretti di sostegno, il "Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane", il "Prezzario regionale agroforestale" e il "Prezzario regionale dei lavori pubblici".

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente ai termini di eleggibilità degli interventi (punto 3.2, lettera d)) ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. Le spese relative agli estirpi per reimpianti anticipati non costituiscono spesa ammissibile anche se tali estirpi sono realizzati precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo. La data del titolo di spesa, nonché la data del relativo pagamento, intesa come data valuta, devono essere ricomprese nel suddetto periodo.

I contributi in natura sono ammessi se riferiti a prestazioni volontarie non retribuite prestate dal beneficiario che sia imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

La spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il finanziamento pubblico.

3.5 Spese non ammissibili

- spese per acquisto materiale usato
- spese tecniche;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, imposte e tasse.

3.6 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.7 Varianti e modifiche minori

3.7.1 Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale, nel caso in cui il beneficiario riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Le Varianti non possono in nessun caso:

- a) cambiare la Strategia del Progetto;
- b) pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;
- c) alterare la programmazione finanziaria in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento delegato.

Per Variante si intende:

- una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Può quindi essere richiesta per variare l'attività già autorizzata con un'altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera a).
- la variazione del crono programma delle attività da portare a termine;

La domanda di Variante deve essere presentata, debitamente motivata, prima della realizzazione dell'intervento e, comunque, almeno 60 giorni prima dalla data di termine dei lavori (presentazione domanda di saldo) all'Ente Istruttore che dovrà procedere alla sua ricevibilità.

Il medesimo Ente comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di Variante

Non sono ammesse varianti che implichino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Relativamente alle variazioni al progetto originario, che riguardano la sola spesa ammissibile o la superficie di intervento sono considerate Modifiche minori le variazioni non superiori al 20% dell'importo ammesso o della superficie ammessa.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna Regione o P.A. per l'esercizio finanziario di pertinenza.

3.7.2 Modifiche minori

Viene accordata la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità che possono essere attuate senza l'autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione che ha approvato il progetto, a condizione che tali modifiche minori:

- non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;
- confermino gli obiettivi generali del progetto;
- non modifichino i criteri di priorità indicati, in modo da comportare la non finanziabilità dell'operazione.
- non modifichino la spesa ammessa o la superficie a contributo per una percentuale superiore al 20%;

Le Modifiche minori sono pertanto tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento sempreché ciò non pregiudichi l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati e/o i provvedimenti autorizzatori o l'esito della procedura VINCA di cui allo specifico capitolo 6;
- Sostituzione autorizzazioni al reimpianto comunque già in disponibilità alla presentazione della domanda

Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'Ente istruttore prima della data di termine dei lavori (presentazione domanda di saldo).

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è: pari a 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ai limiti stabiliti dal successivo paragrafo.

Per i soli interventi totalmente riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di autorizzazione al reimpianto, la percentuale di contribuzione è del 50% della spesa ritenuta ammissibile fino ai limiti stabiliti dal successivo paragrafo.

4.2 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale del settore viticolo. La spesa massima ammissibile è pari a:

- 18.000 €/ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 31.000 €/ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 23.500 €/ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:
  a) pendenza del terreno superiore a 30%;
  b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
  c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni (paragrafo 3.1 – Descrizione attività - lettera c)) ;
  d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta
- 20.000 €/ha per la sola esecuzione di azioni di miglioramento delle opere a difesa della sistemazione dell'impianto viticolo; azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta attuate non contestualmente alle attività di realizzazione del vigneto e che consistono nel recupero di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi similari) o di raccordo (paragrafo 3.1 – Descrizione attività - lettera d)).

Qualora l'intervento richieda la realizzazione (o il recupero) di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi similari) o di raccordo è fatto obbligo l'utilizzo di materiale lapideo di origine naturale. Nella

ristrutturazione o recupero di muratura a secco preesistente è fatto obbligo l'utilizzo di idoneo materiale lapideo simile a quella preesistente. Le opere in ogni caso dovranno rispettare le tipologie di muratura tradizionalmente presenti nel territorio nonché le apposite disposizioni adottate dagli enti competenti.

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 2 ettari.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività di cui al paragrafo 3.1 – Descrizione attività devono essere realizzate entro il 15 aprile 2022 e, comunque, entro la scadenza della validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

4.4 Erogazione del contributo

a) Anticipi

   Al fine di un efficace utilizzo dei fondi assegnati i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere un anticipo pari al 80% dell'aiuto concesso entro e non oltre il 30 marzo 2021, pena la decadenza della domanda.

   Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo.

   Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

   La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

b) Saldi

   Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, entro e non oltre il 15 aprile 2022, specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

   Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo e dall'istruttoria amministrativa.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni.

Il cronoprogramma previsto al punto 1 del capitolo 6.2 "Documentazione da allegare alla domanda di sostegno" è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori.

4.5 Riduzioni e sanzioni

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Inoltre, il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente punto c), non accede alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione.

Le stesse riduzioni e penalità si applicano con le medesime condizioni nel caso di scostamenti tra spesa ammessa all'aiuto e spesa ammessa al pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina la decadenza della domanda e l'esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di tre anni.

La medesima sanzione si applica qualora il beneficiario presenti domanda di rinuncia al contributo successivamente alla finanziabilità.

L'inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo 3.3 determina la restituzione del contributo concesso.

Nessuna sanzione si applica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi.

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie (scostamento superficie o spesa ammessa) riscontrabili:

Fattispecie riscontrata	Superficie liquidabile	Da restituire o incamerare	Esclusione per tre anni
Scostamento <= al 20%	Realizzato	0	NO
Scostamento > 20% e <= del 50%	Realizzato - (% Scostamento*2)	Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
Scostamento > al 50%	0	110% dell'Anticipo ricevuto	SI
Mancato riconoscimento delle spese	0	110% dell'Anticipo ricevuto	NO
Rinuncia dopo Anticipo	0	110% dell'Anticipo ricevuto	SI
Rinuncia dopo finanziamento	0	0	SI
Mancata o ritardata presentazione domanda di saldo	0	110% dell'Anticipo ricevuto	SI

5. CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attributo un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Se a seguito dell'istruttoria, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

5.1.1 Tipologia del richiedente: punteggio massimo 15

Tipologia del richiedente	Punti
Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	15
Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	10

La tipologia del richiedente deve essere in capo al rappresentante legale dell'azienda. I punteggi non sono cumulabili.

5.1.2 Produzioni specifiche: punteggio massimo 40

Produzioni specifiche	Punti
Azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi Reg. UE 834/2007 e 889/2008	20
Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a DO	10
Superficie oggetto di aiuto con varietà autoctone.	10
Azienda con certificazione per l'uso del marchio SQNPI per la vite o di conformità QV per la vite	5

Il punteggio per le produzioni a DO e quelle ottenute da varietà autoctone è assegnato sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di intervento (es. superficie DO 1,5Ha/ superficie tot. intervento 2 Ha = 75%; punti 10 x 75% = 7,5). Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio per la produzione biologica è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è condotta con il metodo biologico e/o in conversione ai sensi dei Reg. UE 834/2007 e 889/2008.

Il punteggio per le aziende con certificazione per l'uso del marchio SQNPI/QV è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è sottoposta a controllo SQNPI/QV.

I punteggi sono cumulabili fermo restando la possibilità di scelta di uno solo tra quelli previsti per il metodo di conduzione aziendale (Biologico, SQNPI, QV).

Con riferimento all'intervento di cui alla lettera d) del paragrafo 3.1 - Descrizione attività la superficie da considerare per il calcolo del punteggio è quella dei vigneti interessati al recupero delle opere di sostegno (muri a secco, "marogne"), o altri interventi similari o di raccordo a questi vigneti.

5.1.3 Tipologia degli interventi: punteggio massimo 23.

Tipologia degli interventi	Punti
Riconversione ed eventuale Ristrutturazione, da varietà a bacca bianca a varietà a bacca nera con contestuale estirpo (*)	20
Ristrutturazione e/o Riconversione con contestuale estirpo (*)	10
Ristrutturazione su di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale	3

(*) contestuale estirpo: contestuale domanda di inizio lavori estirpo o domanda di reimpianto anticipato. L'estirpo, inizio lavori estirpo, da realizzare dopo il 30 ottobre 2020.

Il punteggio è calcolato sulla base dell'effettiva superficie interessata dal criterio rispetto alla superficie totale ammissibile in domanda fino ad un massimo di 2 ha.

Per il calcolo relativamente al 25% si fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto dell'operazione fino ad un massimo di ettari 2 e la superficie vitata esistente in SVV al momento dell'approvazione del bando.

I punteggi sono cumulabili.

5.2 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 **Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli sportelli unici agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura competenti per territorio entro il 30 agosto 2020 secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate da AVEPA. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Cronoprogramma con descrizione delle attività proposte, per ogni singolo esercizio finanziario, la tempistica per la loro realizzazione e con indicazione delle superfici interessate.
2. Computo metrico estimativo redatto sulla base del "Prezzario regionale del settore viticolo" in caso di azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo, terrazze, ciglioni e muri si farà riferimento al Prezzario regionale agroforestale, al prezzario regionale dei lavori pubblici, ovvero al Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane.
3. Eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.

   Qualora i lavori funzionali all'intervento a contributo, richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ne deve essere formalizzata, prima della protocollazione della domanda di aiuto, richiesta, all'amministrazione competente, che deve essere allegata alla domanda di aiuto. Per provvedimento autorizzativo si intendono tutte le fattispecie di atto amministrativo rilasciato dall'amministrazione competente necessario a dimostrare la legittimità dell'intervento (impianto vigneto nel caso specifico) rispetto ai vincoli a cui lo stesso risulta soggetto. Più precisamente come definito dall'articolo 19 della LN 241/90 (novellato da art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010), il provvedimento autorizzativo, rappresenta "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con cui la PA, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività relativa un diritto soggettivo".

   Qualora i lavori funzionali all'impianto non richiedano uno specifico provvedimento autorizzativo da parte di un diverso ente, il richiedente, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà presentare all'AVEPA la documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017, ai fini dell'espletamento da parte di quest'ultima della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). In caso di esito negativo della procedura, l'istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l'inizio degli interventi, AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti. L'inizio dell'intervento è subordinato al rilascio di esito positivo della procedura da parte di AVEPA.
4. Autorizzazione proprietario del terreno ad eseguire i lavori nel caso il richiedente non fosse proprietario del terreno.
5. Se richiesto uno dei punteggi
   - Certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n.834/2007 e n.889/2008), se richiesto il punteggio come azienda biologica.
   - certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo.
   - certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo.

I documenti da 1. a 5. sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto e per l'attribuzione del punteggio, con esclusione di quanto previsto al punto 3. relativamente alla comunicazione del provvedimento autorizzativo, che deve essere integrato entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura del bando.

La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto ovvero entro i termini indicati, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 5. implica la non attribuzione della priorità richiesta.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare specifica domanda di pagamento dell'anticipo pari al 80% dell'aiuto concesso entro e non oltre il 30 marzo 2021. Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca del beneficio.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA entro e non oltre il 15 aprile 2022.

AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- rendicontazione;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

9. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all' assenza di doppio finanziamento, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- le superfici oggetto delle attività fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a

una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti;

- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123–Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121–Venezia, e-mail:dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.AVEPA.it/privacy ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica:

Tempistiche generali	
Presentazione domanda di sostegno entro	**30 AGOSTO 2020**
Ricevibilità entro	**15 SETTEMBRE 2020**

Operazioni di estirpo vigneto dal	**30 OTTOBRE 2020**
Finanziabilità entro	**15 FEBBRAIO 2021**
Data ultima per la presentazione domanda di pagamento anticipo (80%)	**30 MARZO 2021**
Pagamento delle domande di anticipo	**60 giorni dalla presentazione**
Data ultima per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento del saldo	**15 APRILE 2022**
Pagamento delle domande entro	**15 OTTOBRE 2022**

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando si fa riferimento agli "Indirizzi procedurali generali" di cui all'allegato B della DGR 2112/2017 e s.m.i e a quanto previsto dalla circolare AGEA Coordinamento n. 21714 del 19/03/2020.

13. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 -
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@AVEPA.it
posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it
Allegato tecnico 1 - Azioni ammissibili e non ammissibili
Allegato tecnico 2 - Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni

Allegato tecnico 1 –Azioni ammissibili e non ammissibili

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO:

1A) azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

- estirpazione dell'impianto viticolo
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

1B) azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- analisi del suolo
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
- lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- aratura
- erpicatura
- fresatura
- concimazione organica e minerale

1C) azioni collegate alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)
- squadro dell'impianto
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)

2. AZIONI COLLEGATE AI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO:

2A) azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine

2B) azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto

2C) azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)

2D) azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto. Sono ammissibili esclusivamente le strutture atte alla distribuzione lungo il filare di bassi volumi d'acqua sottochioma (microirrigazione, irrigazione/subirrigazione a goccia). Non sono ammissibili gli impianti di pompaggio, filtrazione, la realizzazione del pozzo ed in ogni caso tutti materiali e le opere necessarie al trasporto dell'acqua dalla fonte di approvvigionamento alla testata dei filari del vigneto.

3. MIGLIORAMENTO DELLE OPERE A DIFESA DELLA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO:

3A) azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:

- il recupero di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi similari) o di raccordo.

AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - costruzione di schermi
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso
  - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - macchine per spaventare gli uccelli
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto

Allegato tecnico 2: Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni

1. Premessa

Per la determinazione di tali superfici si è tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli colturali,
- della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
- della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali,

2. Condizioni generali

In ciascuna scheda sono riportate le varietà ammesse per le DO/IG e le superfici minime richieste ammissibili ai benefici.

Ai sensi dell'art.33 della LN n.238/2016, sono ammessi per la produzione dei vini IG i seguenti vitigni: Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, Muscaris, Souvignier Gris, Fleurtai, Julius, Sorèli, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos.

In tutti i Bacini sono altresì ammessi per la produzione dei vini DO/IG, qualora indicati per i relativi disciplinari di produzione, i vitigni Palava e Marselan.

Il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO che il beneficiario nella domanda di collaudo e saldo indica rivendicabile.

3. Schede di bacino

n°	**Denominazione**
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti

Bacino 1 "della pianura veneziana del Veneto orientale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO "Lison-Pramaggiore", "Lison", "Piave", "Piave Malanotte", "Prosecco", "delle Venezie" e "Venezia".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbech, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Chardonnay. Pinot grigio.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino

Bacino 2 "della pianura trevigiana orientale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. Rientrano in questo bacino le aree di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare della DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco", escluse dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO "Piave", "Piave Malanotte", "Lison Pramaggiore", "Lison", "Prosecco", "delle Venezie" e "Venezia".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbech, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.
Varietà ammesse per la pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 3 "della pianura trevigiana occidentale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC "Prosecco", "delle Venezie" e "Venezia".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 4 "delle colline trevigiane"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" **(**)** "Asolo-Prosecco", "Montello Rosso" o "Rosso Montello" e "Colli di Conegliano" e a DOC "Montello Colli Asolani". Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC-"Prosecco", "delle Venezie", "Venezia" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, della DOCG Asolo-Prosecco e della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Sauvignon, Malbech, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero (*), Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

(**) sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2.

Bacino 5 "della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC "Colli Euganei" e "Merlara", della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: "Bagnoli di sopra o Bagnoli", "Friularo di Bagnoli", "Riviera del Brenta", "Corti Benedettine del Padovano", "Prosecco" limitatamente alle province di Padova e Venezia, "delle Venezie" e "Venezia" limitatamente alla provincia di Venezia.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli	Raboso Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau (solo provincia di Venezia), Garganega (solo provincia di Padova), Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbech, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.
	Provincia di Rovigo: tutte le varietà idonee alla coltivazione per la provincia con esclusione del Pinot grigio
	Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbech, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Ancellotta.
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 6 "della collina padovana"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area delle DO "Colli Euganei", "Fior d'Arancio Colli Euganei" e parte delle DOC "Prosecco", "delle Venezie" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio	Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Pinot nero (*), Syrah, Manzoni bianco e Marzemino.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 7 "del vicentino centro meridionale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC "Arcole", "Colli Berici", "Vicenza", "Prosecco", "delle Venezie" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero (*), Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carménère, Tocai rosso e Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Raboso veronese.
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Tocai italico, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet franc.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari**:** 0,30 per le aree collinari e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 8 "del vicentino centro settentrionale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. È compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata, in toto o in parte, dalle DO "Gambellara", "Recioto di Gambellara", "Monti Lessini", "Lessini Durello" o "Durello Lessini", "Breganze", "Prosecco", "delle Venezie" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima". Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC "Vicenza".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, e i vitigni complementari Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella. In ogni caso è escluso il Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze	Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère,
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino	Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling renano, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Muller Thurgau, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Groppello gentile, Gruaja, Glera lunga, Marzemina bianca.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 9 "del soavese e delle colline veronesi orientali"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC "Soave" e la parte veronese delle DO "Monti Lessini, "Lessini Durello" o "Durello Lessini" e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC "Garda", "delle Venezie" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari, Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore	Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave	Garganega e Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite "unghia del monte" incluse nelle DO Soave e l'intero territorio della DOC Monti Lessini.

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 10 veronese centrale

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC "Valpolicella": comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC "Garda" Comprende inoltre parte della DOC "delle Venezie", "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione delle DO Valpolicella	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e Spigamonti.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 11 "veronese settentrionale"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC "Valdadige", "Valdadige Terradeiforti", "delle Venezie" e parte della DOC "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima". Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC "Garda".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Lambrusco a foglia frastagliata, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero (*), Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti	Enantio, Casetta, Pinot grigio.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Acellotta, Goldtraminer, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 12 "del Garda e delle colline moreniche veronesi"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC "Bianco di Custoza ", "Bardolino", "Lugana", "San Martino della Battaglia", "delle Venezie" e parte della DOC "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima". Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC "Garda".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e Oseleta.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Acellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Bacino 13 "della pianura veronese"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC "Merlara"). Il territorio è interessato dalle DOC "Arcole" e "delle Venezie".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Chardonnay, Garganega; Goldtraminer, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per l'intero bacino

Bacino 14 "della pianura di Merlara"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le DOC "Merlara", "delle Venezie" e la DOC "Prosecco", limitatamente alla provincia di Padova.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbech, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.
	Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 15 "vigneti delle Dolomiti"

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È interessato dalle DOC "Prosecco", "delle Venezie" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tutte quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Belluno. La varietà Pinot grigio è ammessa solo per la produzione della DOC "Prosecco" e "delle Venezie" e della IGT "Vigneti delle Dolomiti".
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

Elenco vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2

Varietà
Bianchetta trevigiana
Boschera
Casetta
Cavrara
Corbina
Corvina
Corvinone
Dindarella
Durella
Forsellina
Garganega
Grapariol
Glera (esclusivamente per attività di cui paragrafo 3.1 lettera d))
Incrocio bianco Fedit 51
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25)
Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50)
Incrocio Manzoni 2.15 (Manzoni rosso)
Manzoni bianco (Incrocio Manzoni 6.0.13)
Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3
Lambrusco a foglia frastagliata
Marzemina bianca
Marzemina grossa (Marzemina nera bastarda)
Marzemino
Molinara
Negrara
Nosiola
Oseleta
Pavana
Pedevenda
Perera
Pinella
Raboso Piave
Raboso veronese
Recantina
Refosco dal peduncolo rosso

Refosco nostrano
Rondinella
Rossignola
Spigamonti
Tocai friulano
Tocai rosso
Trebbiano di Soave
Trevisana nera
Turca
Turchetta
Verdiso
Verduzzo friulano
Verduzzo trevigiano
Vespaiola
Vespolina